

*Competenze, funzioni del Tribunale di Cassazione e metodo con cui procede nelle cause civili, e criminali.*

Art. 85. Prima prerogativa concessa al Tribunale di Cassazione dall' art. 96 della Costituzione, è la facoltà di ricorrere al medesimo contro i Giudicati di qualunque Tribunale.

86. Si ricorre alla Cassazione o per nullità, o per manifesta contravvenzione alle Leggi.

87. Il ricorso ha luogo così nei Giudizj criminali, come ne' civili.

88. Non si può ricorrere alla Cassazione contro le sentenze nelle quali compete il rimedio ordinario dell' appellazione e della revisione.

89. Perciò che spetta agli oggetti civili, i ricorsi alla Cassazione devono essere prodotti agli atti del Tribunale di Prima Istanza, entro trenta giorni dall' intimazione della sentenza, rispetto a chi trovasi nel Territorio della Repubblica, ed entro giorni novanta per chi è fuori, spirati i detti termini, il ricorso non è più ammissibile.

90. Ogni ricorso alla Cassazione deve esprimere come siano state violate le forme, o a quali Leggi siasi nella precedente sentenza contravenuto, indicandole con precisione.